

INFORMACISL

Unione Sindacale Territoriale - Bergamo

marzo 10 – Anno 8 n. 9

A cura dell'Ufficio Tecnico Sindacale

Elezioni regionali e comunali *Permessi per i componenti dei seggi*

Domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 2010 sono previste le operazioni di voto per le elezioni regionali e comunali.

Ricordiamo alcune norme relative ai **permessi per funzioni elettorali**.

In occasione dello svolgimento di elezioni ai lavoratori dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali, compete il seguente trattamento:

Tutti i componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatori, segretario, rappresentanti di lista), che siano lavoratori dipendenti, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Per il periodo di assenza dal lavoro, ad essi spettano riposi compensativi e/o trattamenti retributivi:

- *Per le giornate lavorative comprese nel periodo di assenza (di norma lunedì ed eventualmente martedì):* il lavoratore ha diritto ad avere il medesimo trattamento economico e normativo, che sarebbe spettato in caso di prestazione lavorativa effettiva;
- *Per le giornate festive o non lavorative (di norma sabato e domenica):* il lavoratore ha diritto a specifiche quote retribuite, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.

Per giornate lavorative si devono considerare quelle di lunedì (e martedì solo qualora le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore 24 del lunedì) e la giornata di sabato nell'ipotesi di settimana lunga. Può essere considerata lavorativa anche la domenica, quando si è in presenza di particolari attività che prevedono la giornata di riposo in un giorno diverso.

Per queste giornate il lavoratore ha diritto all'assenza dal lavoro con riconoscimento della retribuzione.

La retribuzione spettante per le giornate lavorative è pari al corrispettivo spettante per l'intera giornata, anche se l'attività svolta ai seggi è di entità ridotta e non coincidente con il normale orario di lavoro. Per fare un esempio, se un lavoratore rimane impegnato ai seggi un'ora oltre le 24,00 di lunedì, ha diritto ugualmente all'intera retribuzione per il martedì (ovviamente se questa è considerata giornata lavorativa). In tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito, ritenendo che anche poche ore trascorse al seggio danno diritto ad assentarsi dal lavoro e al pagamento dell'intera giornata. Il riconoscimento di un trattamento pari al valore corrispondente all'intera giornata è determinato dal riferimento assunto dalla legge, che fa espressamente riferimento ai giorni e non alle ore trascorse ai seggi.

Per giornate non lavorative si intendono quelle concomitanti con la giornata del sabato (nell'ipotesi di settimana corta), salvo specifiche casistiche (ciclo continuo, settimana a scorrimento, seste giornate ecc.). Per dette giornate è prevista la corresponsione della retribuzione aggiuntiva oppure il riconoscimento di riposi compensativi.

Per giornate festive (di norma corrispondenti alla domenica) spetta lo stesso trattamento indicato al precedente punto, senza possibilità di corresponsione di retribuzione aggiuntiva se l'attività al seggio elettorale coincide con il riposo settimanale previsto dal d.lgs. 66/03.

Per quanto riguarda la *scelta tra godimento dei riposi compensativi oppure quota retributiva aggiuntiva*, la normativa vigente non definisce alcuna specifica modalità.

Pertanto si può ritenere che il *riposo compensativo relativo alla domenica*, in relazione anche alla mancata fruizione da parte del lavoratore del previsto riposo settimanale, debba essere goduto immediatamente il giorno successivo a quello di conclusione delle operazioni al seggio elettorale (di norma, martedì o mercoledì), in relazione anche alle disposizioni vigenti in materia (articolo 36 della Costituzione, articolo 2109 del Codice Civile, d.lgs. 66/2003).

Per le altre giornate (es. sabato nell'ipotesi di settimana corta) è auspicabile un accordo tra le parti circa il tipo di opzione (riposo compensativo o corrispettivo retributivo).

Aspetti fiscali e contributivi: la retribuzione è a carico del datore di lavoro e rappresenta a tutti gli effetti una voce retributiva e come tale assoggettabile a ritenute contributive e fiscali. Tali somme sono, per il datore di lavoro, deducibili dalla determinazione del reddito complessivo dell'impresa.

Documentazione: le assenze per i permessi elettorali devono essere giustificate dal lavoratore mediante la presentazione di idonea documentazione. I lavoratori chiamati al seggio devono anzitutto consegnare al datore di lavoro il certificato di nomina e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata dal presidente di seggio, che vi deve segnare anche l'orario di inizio e chiusura delle operazioni.

PERMESSI PER I COMPONENTI DEI SEGGI E CASSA INTEGRAZIONE

Le previsioni relative ai trattamenti economici a carico dei datori di lavoro, così come lo stesso diritto ad assentarsi, presuppongono che il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese.

Queste condizioni non si realizzano quando al lavoratore sia già stata comunicata, secondo le prassi e con le modalità aziendali in uso, la sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell'intervento della cassa integrazione guadagni.

Partendo da queste considerazioni, Confindustria ritiene che, qualora la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia già stata programmata e preventivamente comunicata ai lavoratori, **il datore di lavoro non debba corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive né per quelle che sarebbero state lavorative.**

L'interpretazione di Confindustria è accettabile nei casi di sospensione dal lavoro, ma deve essere contrastata negli altri casi, in particolare nei casi di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero o settimanale ed in quelli di cassa integrazione a rotazione.

Nel periodo relativo alle operazioni elettorali, il lavoratore ha diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni poiché l'attività prestata presso i seggi elettorali non è equiparata dall'Inps al lavoro.